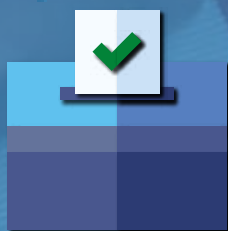


VADEMECUM PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

del 12 giugno 2022
e ballottaggio del 26 giugno 2022



Maggio 2022

*Il presente Vademecum è stato redatto a cura di **Stefania Dota**, Vice Segretario Generale e di **Maria Rosaria Di Cecca**, Responsabile Ufficio Affari istituzionali*

*con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci*

INDICE

PREMESSA	4
PARTE GENERALE.....	5
1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO	5
1.1 Adempimenti procedurali - Presentazione delle liste.....	5
2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	14
2.1 Incandidabilità.....	14
2.2 Ineleggibilità.....	14
2.3 Incompatibilità.....	15
3. MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE	16
3.1 Elezione del sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	16
3.2. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti...	17
4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	18
4.1. Mandatario elettorale	18
4.2. Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature.....	18
4.3. Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati	19
4.4. Protezione dati personali	20
4.5. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali.....	20
4.6. Lavoro straordinario elettorale	20
5. TABELLE DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE	21
5.1 FOCUS: I NUMERI DEI COMUNI AL VOTO.....	22
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI	25
APPENDICE	43
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	43
1.2 Seggio elettorale	45
1.3 Documentazione d'interesse relativa alle elezioni 2022.....	48
2. GIURISPRUDENZA.....	69

PREMESSA

Con il decreto del 31 marzo 2022, il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale delle **elezioni amministrative** per **domenica 12 giugno 2022**, con **eventuale turno di ballottaggio** per l'elezione dei sindaci **domenica 26 giugno 2022**.

Le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), si svolgeranno **nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.**

Il Consiglio dei Ministri, inoltre, il 31 marzo ha deliberato per la medesima data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i **cinque referendum popolari abrogativi** dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022, e indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022.

I referendum che si terranno¹, pertanto, il 12 giugno p.v., in concomitanza con le elezioni amministrative, sono i seguenti:

1. *referendum* popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
2. *referendum* popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
3. *referendum* popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
4. *referendum* popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
5. *referendum* popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

¹ Ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, le consultazioni elettorali sono accorpate in un'unica data.

PARTE GENERALE

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1.1 Adempimenti procedurali - Presentazione delle liste

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1.1.1 Disciplina delle candidature

In ordine alla **disciplina delle candidature**, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

In via generale, per quanto concerne la **data delle elezioni**, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno *non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni* ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Le **liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco** devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, come previsto dalla legge n. 81/93, art. 3 e s.m.i.. Si ricorda che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con D.P.R. 6 novembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012.

Sottoscrizioni

Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Si veda a tale riguardo il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 maggio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 3, c. 2, legge n. 81/1993).

1.1.2 Presentazione delle candidature

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate dall'art. 3 della legge n. 81/1993 e s.m.i., dall'art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i., dall'art. 4 della legge n. 120/1999 e s.m.i. e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m.i.

Per le elezioni dell'anno 2022, le candidature devono essere presentate dalle ore 8 del 13 maggio alle ore 12 del 14 maggio 2022.

1.1.3 Documentazione da presentare con la lista dei candidati al Consiglio comunale

a) La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
- il programma amministrativo.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Semplificazione amministrativa

La specialità del procedimento elettorale non consente di applicare i principi in materia di semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, per cui non è ammessa in particolare, l'autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione in calce al documento (C.d.S., sez. I, parere n. 1232/2000).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, legge n. 53/1990).

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 3, c. 2, legge n. 81/1993).

b) Certificati elettorali dei presentatori/sottoscrittori: ogni lista di candidati è corredata dai certificati relativi al possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori. Tali certificati che possono essere anche collettivi, dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. I certificati possono essere richiesti, acquisiti o ricevuti oltre che su carta, anche in formato digitale (art. 38-bis, c. 3, D.L. n. 77/2021). Per quanto riguarda i certificati in formato digitale, questi vengono richiesti tramite posta elettronica certificata dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da un suo delegato. In caso di delega questa deve essere firmata digitalmente dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico. La richiesta è corredata di copia del documento di identità del richiedente.

Certificati elettorali tramite PEC

Anche in caso di richiesta di certificati tramite PEC, l'ufficio elettorale deve rilasciare, con lo stesso mezzo, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Le autenticazioni sono effettuate dai soggetti di cui al novellato articolo 14 della legge n. 53/1990.

c) Contrassegno di lista: l'articolo 28 del D.P.R. n. 570/1960 prescrive l'obbligo di presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere riportato sui moduli recanti le indicazioni dei candidati e dei sottoscrittori.

Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale od in triplice esemplare in forma cartacea (art. 38-bis, c. 2, D.L. n. 77/2021).

I contrassegni sono circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I contrassegni non possono riprodurre simboli o elementi indicati negli articoli 27 e 33 del D.P.R. n. 570/1960. Inoltre è vietato depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie autoritarie.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco è affiancato dal contrassegno della lista di consiglieri a lui collegata.

d) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale: con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura di consigliere comunale (artt. 28 e 32, T.U. n. 570/1960). La dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL).

La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021.

e) Certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali (artt. 28 e 32, T.U. n. 570/1960): detti certificati possono essere richiesti in formato digitale tramite PEC e rilasciati nel medesimo formato entro 24 ore (art. 38-bis, c. 3 e 4, D.L. n. 77/2021).

f) Delegati: con la lista devono essere indicati due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. Le designazioni sono fatte per iscritto e la firma dei delegati deve esser autenticata (art. 32, D.P.R. n. 570/1960). L'art. 38-bis del D.L. n. 77/2021 ha previsto che l'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

L'indicazione dei delegati è essenziale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quanto devono dichiarare il collegamento con il candidato sindaco (art. 72, D. Lgs. n. 267/2000, c. 2 e 7).

L'indicazione dei delegati può essere fatta anche nei comuni con popolazione inferiore (art. 30, D.P.R. n. 570/1960).

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

g) Pubblicità spese elettorali: nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, lo statuto e il regolamento prevedono la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti il deposito delle liste è accompagnato da un bilancio preventivo di spesa (art. 30, legge n. 81/1993).

Rappresentanza di genere

L'art. 71 del D. Lgs. 267/2000, al c. 3 bis prescrive: *“Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”*.

L'art. 73, relativo alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al comma 1 prescrive: *“Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”*.

La Corte cost., con la sentenza n. 62/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, c. 3-bis nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tabella 1**Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati**

Fascia di popolazione dei comuni in base al censimento 2011	Numero sottoscrittori	
	Da un minimo di	A un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	--	--
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	500	1.000
Comuni con oltre un milione di abitanti	1.000	1.500

Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Si veda a tale riguardo il citato dl n. 41/2022 c.d. elezioni.

Tabella 2**Composizione delle liste - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16

Tabella 3

Composizione delle liste - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

Tabella 4 - Determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

Fascia di popolazione del comune	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello <u>minimo</u> di ogni lista con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero <u>massimo</u> complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero <u>minimo</u> complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33= 21	10,66= 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33= 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66= 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66= 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

1.1.4 Documentazione da presentare per i candidati a Sindaco

Nei Comuni con popolazione *fino a 15 mila abitanti*, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Nei Comuni con popolazione *superiore ai 15 mila abitanti*, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare, per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale (art. 28 D.P.R. n. 570/1960). La dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL). La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021;
- b) certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- c) dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune o di non essere stato eletto in altro Comune (art. 56, D. Lgs. n. 267/2000);
- d) programma amministrativo: a termini degli articoli 71 e 73, D. Lgs. n. 267/2000, con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere presentato anche il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

A. Candidatura alla carica di Sindaco nei comuni fino a 15.000 abitanti

La candidatura alla carica di Sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Tale lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 71, D. Lgs. n. 267/2000).

Il candidato a Sindaco è affiancato dal contrassegno della lista a lui collegata.

B. Candidatura alla carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se converge con analoga dichiarazione dei delegati delle liste collegate.

Le liste per il Consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Il candidato a sindaco è affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ²

2.1 Incandidabilità

- Gli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del TUEL disciplinano le cause di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna. In particolare, il comma 11 dell'articolo 143 stabilisce l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Il comma 5 del citato articolo 248, invece, stabilisce che non possono candidarsi gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.

- L'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha stabilito le cause e le condizioni ostative che determinano l'incandidabilità alle elezioni provinciali, metropolitane, comunali e circoscrizionali per coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. È altresì disposto il divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico per il quale l'elezione e la nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale, metropolitana, comunale e circoscrizionale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo citato è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di dette condizioni.

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

Si ricorda che l'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

2.2 Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità alle cariche degli enti locali sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 del TUEL.

Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori³.

² Si ricorda che in materia di ineleggibilità e incompatibilità, così come disciplinate dal TUEL, occorre tenere in conto anche quanto stabilito dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità.

³ Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 46/1989, ha affermato che *“le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione”*. Pertanto, limitando un diritto fondamentale del cittadino costituzionalmente garantito, hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.

La causa di ineleggibilità, pertanto, non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni prima della presentazione delle candidature.

L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato articolo 60 deve essere verificata con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste dei candidati.

L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, con l'esame della condizione degli eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

2.3 Incompatibilità

Le cause di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del TUEL. Finalità della norma è evitare che il soggetto titolare di una carica pubblica cumuli nella sua persona una pluralità di interessi confliggenti, essendo portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con gli interessi pubblici dell'ente nel quale ricopre la carica di amministratore.

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

3. MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

3.1 Elezione del sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Computo in caso di presentazione di lista unica

Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 71, c.10, Tuel, nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali,

l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

Si veda a tale riguardo l'articolo 6 del già citato dl n. 41/2022 c.d. elezioni.

3.2. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l'ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

Elezione dei consigli circoscrizionali

Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono disciplinate dallo statuto del comune e/o da appositi regolamenti comunali e devono anche garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici (art. 17 Tuel).

Le elezioni dei consigli circoscrizionali avvengono contestualmente alle elezioni del consiglio comunale (salvo scioglimenti anticipati dei consigli stessi) e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

I consigli circoscrizionali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio comunale (5 anni).

4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1. Mandatario elettorale

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale (art. 13, legge n. 96/2012). Il candidato sindaco o consigliere dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello, o presso il tribunale del capoluogo di regione il nominativo del mandatario designato.

4.2. Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature

L'articolo 1, comma 14, della legge n.3/2019, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario è quello previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono previste in determinati casi riduzioni delle relative imposte e diritti.

L'obbligo vale anche per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, con pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico.

I rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici e delle liste, o persone da essi delegate, possono richiedere i certificati del casellario anche mediante PEC.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

L'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici⁴, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell'articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁴ La Commissione, istituita con la legge n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

La previsione di cui al comma 14 in commento va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1. Quest'ultimo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale (5 giugno 2022) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 in commento non comporta sanzioni.

4.3. Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati

L'articolo 1, comma 20, della legge n. 3/2019 ha modificato il comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 149/2013, introducendo una equiparazione, in materia di trasparenza e rendicontazione, tra partiti o movimenti politici e fondazioni, associazioni e comitati così come individuati e definiti dalla norma stessa.

Ai sensi del nuovo comma 4, dunque, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici dalla legge in esame e dall'art. 5 del D.L. n. 149/2013 trovano applicazione anche per le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
- i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte:
 - da membri di organi di partiti o movimenti politici *ovvero*
 - da persone che siano o siano state, nei 10 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, ecc.) *ovvero*
 - da coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto, nei 10 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

4.4. Protezione dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati con informazione sull'esistenza del trattamento e delle sue finalità. I titolari del trattamento sono tenuti ad informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

4.5. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali

Dalla data di convocazione di comizi e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 volta a garantire la parità di trattamento e l'imparzialità nell'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

La Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato il provvedimento del 26 aprile 2022 (pubblicato sulla G.U. 28 aprile 2022, n. 98), riferito alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022.

4.6. Lavoro straordinario elettorale

Ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 400, lettera d), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, ha avuto inizio il 18 aprile 2022, cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il quinto giorno successivo a quello delle medesime consultazioni, compreso l'eventuale ballottaggio (1° luglio 2022).

Il responsabile/dirigente deve adottare la determinazione di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale (art. 15 del D.L. n. 8/1993).

Il limite di spesa mensile corrisponde a 40 ore a persona fino ad un massimo di 60 ore mensili.

L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, e a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva impedisce il pagamento dei compensi.

5. TABELLE DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con D.P.R. 6 novembre 2012.

Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

Si ricorda, infine, che la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale composizione è stata determinata dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l'art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della Giunta in un terzo dei Consiglieri.

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all'art. 1, c. 135, della legge n. 56/2014, che modifica - come riportato nelle tabelle che seguono - il D.L. n. 138/2011.

Si riportano, dunque, di seguito, le tabelle riepilogative della composizione dei consigli comunali e delle giunte.

TABELLA A - Consiglio

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (<i>escluso il Sindaco</i>) dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e dalla legge n. 56/2014
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
fino a 3.000	10

TABELLA B - Giunta

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e dalla legge n. 56/2014
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	2

5.1 FOCUS: I NUMERI DEI COMUNI AL VOTO

DATI SUI COMUNI AL VOTO

Nella prossima tornata elettorale⁵ andranno al voto **980 Comuni**⁶, di cui **143** con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e **837** con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la popolazione interessata dalle prossime elezioni amministrative è pari a 10.280.902 mentre la popolazione votante è pari a 8.932.624.

Si voterà in **26 Comuni capoluogo di Provincia**:

Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, La Spezia, L'Aquila, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo.

Di questi, **4 sono anche capoluogo di Regione** (Catanzaro, Genova, L'Aquila, Palermo), **3 sono anche Città Metropolitana** (Genova, Messina, Palermo) e **9 superano i 100.000 abitanti** (Palermo, Genova, Verona, Messina, Padova, Taranto, Parma, Monza e Piacenza).

La **Lombardia** è la regione con il **maggior numero di Comuni alle urne, 128**, mentre la **regione con meno Comuni al voto è il Trentino-Alto Adige (un solo comune nella Provincia Autonoma di Trento)**.

Il **Comune più piccolo** che andrà alle elezioni è **Blello**, in provincia di Bergamo, che conta solo **76 abitanti**, mentre Argentera, in provincia di Cuneo, è il Comune con il minor numero di elettori (67).

Il **Comune più grande** che andrà al voto, con 657.561 abitanti, è **Palermo**, che conta anche il maggior numero di elettori, 552.240.

DATI SUGLI AMMINISTRATORI LOCALI

NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E ASSESSORI DA NOMINARE

Con la tornata elettorale del prossimo giugno saranno eletti **12.639 consiglieri** e nominati circa **3.634 assessori**.

Di seguito due tabelle esplicative dei Comuni che andranno al voto.

La prima raccoglie i dati dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, suddivisi per fasce di popolazione, con il relativo numero di componenti degli organi politici.

La seconda contiene il riepilogo, per dato aggregato in considerazione della varietà della legislazione regionale in materia, dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e del relativo numero di consiglieri e assessori.

Infine, è riportato il riepilogo complessivo dei Comuni e del numero degli amministratori.

⁵ Le elezioni amministrative si svolgeranno il 12 giugno in gran parte dei Comuni italiani. Fanno eccezione i Comuni delle Valle d'Aosta - dove si voterà il 15 di maggio - e quelli della Provincia Autonoma di Trento - nei quali si voterà il 29 maggio.

⁶ Ultimo dato disponibile dal Ministero dell'interno e aggiornato al momento in cui si scrive.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Comuni per fasce demografiche	Numero Comuni al voto	N. Consiglieri Comunali spettanti ad ogni Comune (escluso il Sindaco)	Totale Consiglieri che saranno eletti	N. Assessori Comunali spettanti ad ogni Comune	Totale Assessori che potranno essere nominati
più di 1 milione	-	-	-	-	-
da 500.001 a 1 milione	1	40	40	11	11
da 250.001 a 500.000	1	36	36	10	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	21	32	672	9	189
da 30.001 a 100.000 (senza i capoluoghi)	34	24	816	7	238
da 10.001 a 30.000	122	16	1.952	5	610
da 3.001 a 10.000	250	12	3.000	4	1.000
fino a 3.000	335	10	3.350	2	670
TOT	764		9.866		2.728

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
Regione Valle d'Aosta	4	46	9
Regione Friuli-Venezia Giulia	26	380	117
Provincia Autonoma di Trento	1	11	3
Provincia Autonoma di Bolzano	0	0	0
Regione Siciliana	120	1520	518
Regione Sardegna	65	816	259
TOT	216	2.773	906

RIEPILOGO

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
TOT	980	12.639	3.634

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Lunedì 18 aprile 2022

55° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale è fissata dal Ministero dell'interno la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali. La data è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (art. 3, legge n. 182/1991).

Con decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2022, le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, sono state fissate per il giorno di domenica **12 giugno 2022**.

L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo la domenica **26 giugno 2022**.

Giovedì 28 aprile 2022

45° giorno precedente la data delle elezioni

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del Sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio (art. 18, comma 1, del T.U. sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Il modello di manifesto viene trasmesso anche in formato word per la pubblicazione sugli albi on line dei comuni interessati.

Scadenza del termine entro il quale:

- debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano in corsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (art. 32, comma 1, n. 2 e 3 del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni). Le deliberazioni relative alle suddette cancellazioni devono essere notificate agli interessati entro 10 giorni;
- debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (art. 32, D.P.R. n. 223/1967). A tali elettori il comune di immigrazione consegna una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza;
- debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (art. 41, D.P.R. n. 223/1967).

Giorno a decorrere dal quale:

a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione (art. 4, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28);

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 10 giugno), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì 10 giugno), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate editate, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì 10 giugno), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

In base all'articolo 38 comma 5, del TUEL, decorre da tale termine la limitazione dei Consigli comunali ad adottare atti urgenti ed inderogabili.

Su quest'ultimo punto va detto che il Ministero dell'interno ha più volte ribadito che spetta agli stessi Consigli comunali stabilire quali atti rientrino in tale tipologia (vedi circolare 7 dicembre 2006).

Martedì 3 maggio 2022

Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale deve essere costituito l'ufficio centrale per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono,

debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il Comune (art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

Domenica 8 maggio 2022

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (art. 33, secondo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La seconda copia dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio (art. 33, terzo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (art. 33, terzo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Lunedì 9 maggio 2022

34° giorno antecedente quello della votazione

Data entro la quale i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi (art. 52, comma 4, legge n. 352/1970; art. 4, comma 1, legge n. 212/1956; circolare Ministero dell'Interno n. 37/2022).

Da martedì 10 maggio a giovedì 12 maggio 2022

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della Giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Venerdì 13 maggio 2022

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Venerdì 13 maggio 2022

30° giorno antecedente quello della votazione

Inizio della presentazione (ore 8) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune (la presentazione delle candidature è regolata nei comuni sino a 15.000 abitanti dall'articolo 28, T.U. n. 570/1960, e per i comuni con oltre 15.000 abitanti dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico).

La presentazione deve esser fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, lo stesso potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura.

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il Segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale) (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia (art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni).

Termine entro il quale il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33, D.P.R. n. 361/1957).

Termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio.

Da venerdì 13 maggio a sabato 14 maggio 2022

Gli uffici comunali dovranno rimanere aperti negli orari previsti per la presentazione delle liste e candidature (e quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 13 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 14 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, in orari da pubblicizzare adeguatamente (Ministero dell'Interno, circolare n. 38/2022).

Sabato 14 maggio 2022

29° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la presentazione (ore 12) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il Segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale sono regolate:

- per i comuni con popolazione fino a 15 abitanti: dagli articoli 30 e 31 del testo unico n. 570/1960 e dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 267/2000;
- per i comuni con popolazione superiore dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico e dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste.

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (art. 31 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Lo stesso articolo 31, come modificato dall'art. 2, all. IV, D.Lgs. n. 104/2010 prescrive che il manifesto con le liste dei candidati deve essere pubblicato nell'albo pretorio *online* nonché affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione (sabato 4 giugno 2022).

Domenica 15 maggio 2022

28° giorno antecedente quello della votazione (giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste)

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di

consigliere comunale (art. 30 ed art. 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Martedì 17 maggio 2022

Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). In caso di ricusazione del contrassegno, la norma citata dispone che la Commissione elettorale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle liste ammesse per le elezioni comunali

Gli articoli 30 (comuni fino a 15.000 abitanti) e 33 (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 stabiliscono che la commissione elettorale procede all'esame delle candidature entro il giorno successivo a quello della loro presentazione (15 maggio 2022). Le relative decisioni sono immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto. Inoltre in caso di ricusazione del contrassegno (per i comuni fino a 15.000 abitanti), ovvero per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate (altri comuni), per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite, la Commissione assegna un nuovo termine, rispettivamente di 48 ore, ovvero si riunisce entro il 26° giorno antecedente la data della votazione (17 maggio 2022).

La giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Mercoledì 18 maggio 2022

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Da mercoledì 18 maggio a lunedì 23 maggio 2022

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede, a termini dell'articolo 6 della legge n. 95/1989:

- a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza.

Il manifesto deve essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza.

Da domenica 22 maggio a venerdì 10 giugno 2022

Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione

Stampa delle schede di votazione per le elezioni comunali a cura dell'Ufficio territoriale del Governo.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai comuni interessati alle elezioni.

Lunedì 23 maggio 2022

20° giorno antecedente quello della votazione

Tra il 40° e 20° giorno precedenti la data della votazione, l'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto:

- un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (28 aprile 2022), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. n. 1/2006, riportante l'esatta formulazione: "... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".

I comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

Voto domiciliare

La domanda di ammissione al voto domiciliare vale anche per l'eventuale ballottaggio.

Per le modalità di voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19, si veda il successivo paragrafo 1.2.3.

Quest'ultimo termine (23 maggio 2022), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio (circolare Ministero Interno - Direzione Centrale Servizi Elettorali, n. 54/2021).

Termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello trasmette al Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

Lunedì 23 maggio 2022

20° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95).

Sabato 28 maggio 2022

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Il sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impediti.

Da sabato 28 maggio 2022

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Domenica 29 maggio 2022

14° giorno antecedente quello della votazione

Entro la suddetta data i partiti, i movimenti politici e le liste e candidati alla carica di sindaco hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste suddette, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 D.P.R. n. 313/2002. Ai fini di tale pubblicazione non è richiesto il consenso dell'interessato (art. 1, legge n. 3/2019).

La norma non si applica ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (art. 38-bis, D.L. n. 77/2021, c. 7).

Per le elezioni degli anni 2021 e 2022, per consentire nei termini la pubblicazione del certificato del casellario, i relativi uffici sono aperti nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione (artt. 3-bis, D.L. n. 25/2021, e 18-quinquies, D.L. n. 228/2021).

Giovedì 2 giugno 2022

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

Invio alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33,

primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Sabato 4 giugno 2022

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici delle decisioni della Commissione elettorale ai fini dell'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Martedì 7 giugno 2022

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficio elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (art. 38, terzo comma, art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 10 giugno 2022).

Giovedì 9 giugno 2022

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

Il sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Trasmissione al sindaco - da parte della Commissione elettorale circondariale, per le elezioni comunali, per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune per la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali. La designazione medesima può essere presentata direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, prima dell'inizio della votazione (art. 25, D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-bis, D.L. n. 77/2021).

L'atto di designazione non richiede autenticazione quando sia firmato digitalmente da uno dei delegati e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata.

Venerdì 10 giugno 2022

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione per le elezioni comunali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 10 a sabato 11 giugno 2022), dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 12 giugno 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Venerdì 10 giugno 2022

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con **D.P.R.** 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;

b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a) (art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sabato 11 giugno 2022

Giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione;

- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;

- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda, ed eventualmente per le elezioni circoscrizionali (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede - Apertura del plico contenente il timbro della sezione⁷ ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

⁷ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Concluse tutte le operazioni sopra indicate - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 12 giugno 2022.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

Domenica 12 giugno 2022: giorno della votazione

Dalle ore 7 alle ore 23

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7 - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62).

È opportuno che, anche prima delle ore 7, il presidente ricostituisca il seggio elettorale, nell'eventualità della sostituzione di scrutatori assenti.

Prima che abbiano inizio le operazioni di votazione - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dalle ore 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 - Operazioni di votazione per le elezioni (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81; art. 3, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Immediatamente dopo la chiusura dei seggi

A termini dell'articolo 1-bis, c. 3 D.L. 26/2020, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, viene proceduto, nell'ordine, allo scrutinio relativo ai referendum e, successivamente, prima a quello delle elezioni comunali e di seguito a quello delle elezioni circoscrizionali.

Nel caso di più referendum, per lo scrutinio si osserva l'ordine di deposito, presso la cancelleria della Cassazione, della richiesta di referendum (art. 20, legge n. 352/1970). Le schede di votazione, nella parte esterna, riportano comunque il numero del referendum.

Operazioni di scrutinio

Seguendo una prassi ormai consolidata, nel caso di accorpamento di elezioni amministrative e di referendum, lo scrutinio avviene dando precedenza alle schede dei referendum e successivamente a quelle delle elezioni amministrative.

Si veda a tale riguardo l'articolo 2 del citato dl n. 41/2022 c.d. elezioni per il quale: "Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni."

Il presidente del seggio determina, per ciascun referendum svolto in contemporanea, il numero complessivo di elettori che hanno votato (art. 67, T.U. n. 361/1957), calcolando anche gli elettori che hanno votato presso seggi costituiti in luoghi di cura o di detenzione.

Procede quindi alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti utilizzati per le operazioni di votazione (art. 67, T.U. n. 361/1957). Le operazioni di scrutinio devono avere inizio appena ultimate le operazioni di riscontro, devono svolgersi senza interruzione e devono essere ultimate entro le ore 14 di lunedì (art. 73, T.U. n. 361/1957).

Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali (art. 2, D.L. n. 161/1976).

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono svolgersi senza interruzione e essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, ovvero 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, D.P.R. n. 132/1993).

Se le operazioni del seggio vengono sospese dopo la fine dello scrutinio dei referendum e prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni amministrative, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, c. 10 e segg., e 48 del T.U. n. 570/1960 concernenti la chiusura e custodia della sala, la ricostituzione del seggio all'orario di ripresa delle operazioni e la verifica dell'integrità dei sigilli alla sala e alle urne con le schede votate.

Lunedì 13 giugno 2022, ore 14

Inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni comunali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile (art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960).

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione (art. 53, T.U. n. 570/1960).

Il seggio inizia quindi le operazioni di scrutinio a termini degli artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione superiore a 15.000 abitanti*, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione fino a 15.000 abitanti*, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e

insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 12 giugno 2022 - Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si sono verificati i presupposti per il ballottaggio, il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Entro domenica 19 giugno 2022

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogia dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (art. 72, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro giovedì 23 giugno 2022

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Scadenza del termine entro il quale gli *elettori presenti in luoghi di detenzione* debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Domenica 26 giugno 2022

Giorno della votazione del turno di ballottaggio

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7 - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dalle ore 7 alle 23 di domenica 26 giugno 2022 - Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco (art. 48, primo comma, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, art. 1-bis, D.L. n. 26/2020, convertito nella legge n. 59/2020).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11, legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato).

Appena compiute le operazioni di riscontro - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (art. 11, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Dopo le operazioni di scrutinio:

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Martedì 28 giugno 2022

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di domenica 26 giugno 2022, il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

APPENDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con i referendum previsti dall'articolo 75 della costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto	Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 maggio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) <i>Election day</i> <i>Durata operazioni elettorali</i>	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - art. 1, comma 399
Semplificazione in materia di procedimenti elettorali	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in legge n. 108/2021 - art. 38-bis
Indizione elezioni amministrative - Anno 2022	Decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2022
Indizione di cinque referendum popolari abrogativi per domenica 12 giugno 2022	D.P.R. 6 aprile 2022
PROCEDIMENTO - LISTE ELETTORALI	
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali <i>Ineleggibilità</i> <i>Incompatibilità</i> <i>Elezione sindaco e consiglio comunale</i>	D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni <i>Art. 60</i> <i>Art. 63</i> <i>Artt. 71, 72, 73</i>
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.	Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.	Legge 7 aprile 2014, n. 56
PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO	
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81.	D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022.	Provvedimento 26 aprile 2022 n.17 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.	Provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019 del Garante per la protezione dei dati personali
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	Legge 24 aprile 1975, n. 130

Disciplina della propaganda elettorale.	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
SEGGI ELETTORALI	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.	Legge 30 aprile 1999, n. 120
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale <i>Spese e rendiconti</i>	Legge 23 aprile 1976, n. 136
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica <i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i>	D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68

1.2 Seggio elettorale

1.2.1 Composizione, compensi membri, sanificazione locali

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*”, stabilisce che, visto il contemporaneo svolgimento dei referendum con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum.

La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono

determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'art. 1, commi 3 e 5, lett. b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Il predetto dl disciplina altresì le modalità di sanificazione dei seggi elettorali e dei protocolli sanitari e di sicurezza. In particolare, per quanto attiene alla sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022. Viene altresì quantificato in euro 6.581.265 l'onere per lo svolgimento delle operazioni di voto nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo a cui si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

1.2.2 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera

Il citato dl n. 41/2022 c.d. elezioni, stabilisce, limitatamente per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, quanto segue:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'art. 9, c. 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui al successivo par. 1.2.3, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda

sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità precedentemente descritte. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Ai componenti delle sezioni e dei seggi commentati precedentemente, spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 284.631.

1.2.3 Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza, come previsto dal citato dl n. 41/2022 c.d. elezioni.

Detti elettori devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) al seggio speciale di cui al precedente paragrafo 1.2.2, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

- a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) il seggio speciale che (cfr. paragrafo precedente) è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il voto degli elettori è raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione; sono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

1.3 Documentazione d'interesse relativa alle elezioni 2022

1.3.1 Decreto del Ministro dell'Interno 31 marzo 2022

Consultazioni elettorali stabilite per il 12 giugno 2022

Vista la legge 7 giugno 1991, n.182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DECRETA

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nel giorno di domenica 26 giugno 2022.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

1.3.2 Circolare del Ministro dell'Interno 31 marzo 2022, n. 28

Turno annuale 2022 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Decreto del Ministro dell'interno di fissazione della data della votazione. Adozione dei decreti di convocazione dei comizi. Deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla data dei cinque referendum abrogativi

Con l'unito decreto in data 31 marzo 2022, il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 26 giugno 2022.

Le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Le SS.LL. vorranno conseguentemente provvedere, nell'ambito delle rispettive province, all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali ed eventualmente circoscrizionali da svolgere nel predetto turno, inviandone copia al Gabinetto del Ministro e, nell'ambito di questo Dipartimento, alla Direzione Centrale per le Autonomie ed alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

Si fa presente, inoltre, che il Consiglio dei Ministri, in data odierna, ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022, che saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, della legge n. 352/70.

1.3.3 Circolare del Ministro dell'Interno 8 aprile 2022, n. 29

Indizione di cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione. Turno ordinario di elezioni amministrative. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia. Revisione straordinaria delle liste elettorali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-a marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

- 1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- 2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- 3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
- 4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del

Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo scorso, come già comunicato con circolare n. 28 in pari data, è stata fissata, per lo stesso giorno del 12 giugno 2022, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 26 giugno 2022.

Per completezza, si rappresenta che, con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 155 del 1 o aprile 2022, è stata fissata per il 12 giugno 2022 la data di convocazione dei comizi per le elezioni amministrative del turno annuale 2022 nei comuni interessati della Regione.

Inoltre, con decreto n. 1050/AAL in data 5 aprile 2022 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono stati convocati, per il 12 giugno 2022, i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni friulani. Infine, con deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 12/1 del 7 aprile 2022 è stata fissata, sempre per il 12 giugno 2022, la data di svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sardi.

* * *

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti elettorali e referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dd.P.R. di indizione dei referendum.

A) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale e referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

C) TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM

Per i referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 17 aprile 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, pubblicizzando l'allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

Si pregano, inoltre, le SS.LL. di voler portare quanto sopra all'immediata conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali della rispettiva provincia, affinché provvedano, a loro volta, a darne la più ampia diffusione in sede locale con ogni mezzo utile.

D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE. CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione dei referendum in oggetto, e quindi entro il 22 aprile 2022, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, una cabina deve essere destinata ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva - fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - che sarà, per ciascuna consultazione, dello stesso colore della scheda di votazione e che reccherà una dicitura riferita alla consultazione stessa e, inoltre, per ciascuno dei cinque referendum, il numero d'ordine progressivo sopraindicato.

E) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In vista delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 26 aprile 2022, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 28 aprile 2022, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Entro l'anzidetto termine del 28 aprile 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 8 maggio 2022, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, domenica 12 giugno 2022 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio on/ine e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 13 maggio 2022, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 28 maggio 2022, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti. Entro lo stesso termine di sabato 28 maggio 2022, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

* * *

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Presidenti delle Corti d'appello, per la nomina, tra l'altro, dei presidenti degli Uffici di sezione in vista delle consultazioni in oggetto, ed inoltre ai sindaci, ai segretari comunali, agli ufficiali elettorali, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando, al riguardo, una particolare vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali, nonché, con specifico riferimento alle disposizioni richiamate alle lettere A) e B), anche alle altre pubbliche amministrazioni in sede locale e ai rappresentanti delle forze politiche e degli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettivo interesse.

Infine, vorranno prendere opportuni contatti con i Presidenti dei Tribunali presso i quali, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n. 352/1970, entro il 40° giorno successivo alla data dei decreti presidenziali in oggetto (cioè entro il 16 maggio 2022), dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il referendum.

Quanto sopra si comunica anche, per opportuna notizia, all'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge n. 352/1970, nonché all'Ufficio Centrale per la circoscrizione Estero, da costituire presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 7 della legge n. 459/2001.

1.3.4 Circolare del Ministro dell'Interno 22 aprile 2022, n. 37

Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum

Con riferimento ai cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione e al turno ordinario di elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l'indicazione altresì, anche ai fini dei medesimi adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori dei referendum stessi.

1) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti ecc., da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei referendum

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le

disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 9 maggio 2022.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 3) e 4) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori dei referendum.

2) Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per i referendum

Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda - assegnandone uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatto domanda - tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022.

3) Partiti e gruppi politici rappresentati al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 12 e 13 aprile scorso, del Segretario generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

SENATO DELLA REPUBBLICA

MOVIMENTO 5 STELLE

LEGA~SALVINI PREMIER- PARTITO SARDO D'AZIONE

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC

PARTITO DEMOCRATICO

FRATELLI D'ITALIA

ITALIA VIVA- P.S.I.

PER LE AUTONOMIE (SVP-PATI, UV)

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

- ITALIA AL CENTRO [IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (NOI CAMPANI)]
- LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDALI
- ITALEXIT PER L'ITALIA-PARTITO VALORE UMANO
- +EUROPA - AZIONE
- POTERE AL POPOLO
- PARTITO COMUNISTA
- MAIE
- ITALIA DEI VALORI

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto 5 seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

LEGA NORD

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

NOI CON L'ITALIA-UDC

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

ITALIA EUROPA INSIEME

SVP-PATT

+EUROPA CON EMMA BONINO~CENTRO DEMOCRATICO

CIVICA POPOLARE LORENZIN

PARTITO DEMOCRATICO

liste:

ASSOCIAZIONE "+EUROPA"

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LEGA NORD

LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LIBERI E UGUALI

MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

MOVIMENTO 5 STELLE

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

SVP-PATT

UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

FORZA ITALIA- BERLUSCONI PRESIDENTE

FRATELLI D'ITALIA

LEGA-SALVINI PREMIER

MOVIMENTO 5 STELLE

PARTITO DEMOCRATICO

LIBERI E UGUALI

ITALIA VIVA

CORAGGIO ITALIA

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

- MINORANZE LINGUISTICHE
- NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
- CENTRO DEMOCRATICO
- MAIE-PSI-FACCIAMOECO
- AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
- ALTERNATIVA
- MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA
- EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

LEGA SALVINI PREMIER

PARTITO DEMOCRATICO (PD)

MOVIMENTO 5 STELLE

FORZA ITALIA

SODTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)

FRATELLI D'ITALIA

4) Promotori del referendum

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori dei referendum in oggetto, cioè dei delegati, effettivi e supplenti, che sono stati designati dai Consigli regionali proponenti le richieste referendarie:

- per il Consiglio regionale della Lombardia, delegato effettivo Roberto ANELLI, nato ad Alzano Lombardo il 29-4-1956; delegato supplente Alessandra CAPPELLARI, nata a Castiglione delle Stiviere l'1-05-1976;

- per il Consiglio regionale della Basilicata, delegato effettivo Carmine CICALA, nato a San Martino d'Agri il 5-10-1973; delegato supplente Roberto CALDEROLI, nato a Bergamo il 18-4-1956;

- per il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, delegato effettivo Mauro BORDIN, nato a Latisana il 14-8-1973; delegato supplente Diego BERNARDIS, nato a Cividale del Friuli il 2-12-1972;

- per il Consiglio regionale della Sardegna, delegato effettivo Michele PAIS, nato ad Alghero il 2-1-1974; delegato supplente Dario GIAGONI, nato ad Ozieri il 15-2-1979;

- per il Consiglio regionale della Liguria, delegato effettivo Stefano MAI, nato a Santa Margherita Ligure il 25-5-1970; delegato supplente Alessio PIANA, nato a Genova il 24-10-1976;

- per l'Assemblea regionale siciliana, delegato effettivo Giorgio ASSENZA, nato a Comiso il 8-10-1955; delegato supplente Bernardette Felice GRASSO, nata a Capri Leone, il 9-8-1959;

- per il Consiglio regionale dell'Umbria, delegato effettivo Stefano PASTORELLI, nato a Foligno il 12-12-1970; delegato supplente Daniele NICCHI, nato a Gubbio il 2-2-1964;

- per il Consiglio regionale del Veneto, delegato effettivo Roberto CIAMBETTI, nato a Sandrigo il 37-1965; delegato supplente Giuseppe PAN, nato a Bassano del Grappa il 5-3-1962;

- per il Consiglio regionale del Piemonte, delegato effettivo Stefano ALLASIA, nato a Torino il 6-12-1974; delegato supplente Alberto PREIONI, nato a Domodossola il 20-4-1982.

Si precisa che il Consiglio regionale della Sardegna NON ha promosso la richiesta di referendum avente il numero progressivo e la seguente denominazione:

4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Gli altri Consigli regionali hanno invece promosso tutti e cinque i referendum in oggetto, cioè oltre a quello riportante il n. 4 testé citato anche quelli riportanti i sottoriportati numero progressivo e denominazione:

1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Si soggiunge che, per quest'ultimo referendum n. 5), il Consiglio regionale del Piemonte ha designato gli stessi delegati sopracitati, ma Alberto PREIONI come delegato effettivo e Stefano ALLASIA come delegato supplente.

5) Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione. gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio

presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell'Ufficio provinciale e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore dei referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore dei referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

6) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le elezioni comunali

Nel contempo, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, ai sensi dei citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni comunali con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che alle Prefetture-UU.TT.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi.

7) Inizio della propaganda elettorale. riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

8) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 13 maggio 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

9) Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

10) Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali

Sempre in occasione delle consultazioni amministrative, nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

11) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

12) Diffusione di sondaggi demoscopici

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

13) Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

14) Rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

* * *

Si pregano le SS.LL. di richiamare il contenuto della presente ai Sindaci e ai Segretari dei comuni, alle Autorità locali di pubblica sicurezza, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettivo interesse, nonché, per quanto concerne i punti 3), 4) e 5), ai Presidenti dei Tribunali di ogni provincia presso i quali dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il referendum.

1.3.5 Circolare del Ministro dell'Interno 27 aprile 2022, n. 38

Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 12 giugno 2022, e per ogni eventuale utilità delle Regioni a statuto speciale che leggono per conoscenza in relazione al concomitante svolgimento delle elezioni amministrative anche in tali Regioni, si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato il termine perentorio di martedì 3 maggio 2022 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

B) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente, per i referendum, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, e per le elezioni comunali, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022. Tale ultimo termine (23 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Nei casi di concomitante svolgimento con i referendum di consultazioni elettorali amministrative, si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

C) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente venerdì 13 e sabato 14 maggio 2022, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 13 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 14 maggio), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverossia martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali", già da tempo in spedizione e, comunque, consultabile anche sul sito internet di questo Ministero.

E) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali degli enti interessati alle consultazioni vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

F) Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti al Senato, alla Camera o al Parlamento europeo

Per le elezioni comunali, ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali - come da rispettive comunicazioni del 6 aprile scorso del Segretario Generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera - o che hanno avuto eletto un proprio rappresentante nel Parlamento europeo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

LEGA NORD

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

NOI CON L'ITALIA-UDC

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

ITALIA EUROPA INSIEME

SVP-PATT

+EUROPA CON EMMA SONINO-CENTRO DEMOCRATICO

CIVICA POPOLARE LORENZIN

PARTITO DEMOCRATICO

liste:

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LEGA-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LEGA NORD

LIBERI E UGUALI

MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

MOVIMENTO 5 STELLE

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

SVP-PATT

TRADITION ET PROGRÈS FAVRE LANIÈCE

UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI-USEI

B) gruppi parlamentari costituiti al Senato:

MOVIMENTO 5 STELLE

LEGA-SALVINI PREMIER-PARTITO SARDO D'AZIONE

FORZA ITALIA-BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC

PARTITO DEMOCRATICO

FRATELLI D'ITALIA

ITALIA VIVA- P.S.I.

PER LE AUTONOMIE (SVP-PATI, UV)

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

- ITALIA AL CENTRO [IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (NOI CAMPANI)]
- LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDALI
- ITALEXIT PER L'ITALIA-PARTITO VALORE UMANO
- +EUROPA - AZIONE
- PARTITO COMUNISTA
- ITALIA DEI VALORI
- MAIE
- POTERE AL POPOLO

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

LEGA NORD

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

NOI CON L'ITALIA-UDC

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

ITALIA EUROPA INSIEME

SVP-PATI

+EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO

CIVICA POPOLARE LORENZIN

PARTITO DEMOCRATICO

liste:

ASSOCIAZIONE "+EUROPA"

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LEGA NORD

LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

LIBERI E UGUALI

MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

MOVIMENTO 5 STELLE

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

PARTITO DEMOCRATICO

SVP-PATI

UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE

FRATELLI D'ITALIA

LEGA- SAL VINI PREMIER

MOVIMENTO 5 STELLE

PARTITO DEMOCRATICO

LIBERI E UGUALI

ITALIA VIVA

CORAGGIO ITALIA

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

- MINORANZE LINGUISTICHE
- NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
- CENTRO DEMOCRATICO
- MAIE-PSI-FACCIAMOECO
- AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
- ALTERNATIVA
- MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA
- EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

LEGA SALVINI PREMIER

PARTITO DEMOCRATICO (PD)

MOVIMENTO 5 STELLE

FORZA ITALIA

SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)

FRATELLI D'ITALIA

Si vorrà dare notizia dell'elenco dei partiti o gruppi politici presenti alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, ai sindaci dei comuni e ai segretari comunali.

G) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni comunali

Per quanto riguarda le elezioni comunali, i Prefetti vorranno fornire tempestive notizie su eventuali ricorsi presentati dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali avverso i provvedimenti di esclusione di liste o candidati adottati dagli organi preposti, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello.

H) Nomina dei presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro il 13 maggio 2022, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro il 23 maggio 2022, deve trasmettere ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

I) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro il 18 maggio 2022, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione delle consultazioni in contemporaneo svolgimento nel comune e del giorno e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedenti circolari ministeriali n. 30 del 12 aprile e n. 32 (punto 3) del 14 aprile scorso.

In particolare, per dare notizia, oltre che del voto per i referendum, anche delle consultazioni amministrative (comunali, con relativo turno di ballottaggio, ed eventualmente circoscrizionali) in contemporaneo svolgimento in alcuni Comuni, sono stati predisposti tre modelli di cartolina-avviso per tre distinte categorie di elettori all'estero: la cartolina-avviso di colore verde (modello n. 6/REF) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia per i referendum; la cartolina-avviso di colore rosso (modello n. 6-bis/REF) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza per i referendum; la cartolina-avviso di colore azzurro (modello n. 6-ter/REF) per gli elettori i quali, pur votando all'estero per corrispondenza per i referendum, devono essere informati dello svolgimento di concomitanti consultazioni amministrative.

J) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie e delle eventuali altre consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 12 giugno 2022 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominal e del collegio uninominal, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate da codesta Prefettura a questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

K) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 10 a sabato 11 giugno 2022), dalle ore 9 alle ore 18;

- nel giorno della votazione (domenica 12 giugno 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.

Si vorranno sensibilizzare i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

L) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, come modificati dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi da giovedì 9 a sabato 11 giugno 2022, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, si ribadisce che una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

* * *

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota ai sindaci, ai segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e agli altri soggetti coinvolti, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici di sezione di cui alla lettera H) e sensibilizzando opportunamente le aziende sanitarie locali ai fini degli adempimenti di cui alle lettere B) e L) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

2. GIURISPRUDENZA

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	
Corte cost. 257/2010 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in tema di compiti della Commissione elettorale mandamentale</i>
Corte cost. 283/2010 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>L'eleggibilità costituisce la regola e l'ineleggibilità l'eccezione</i>
Corte cost. 277/2011 <i>Art. 63 TUEL</i>	<i>Incostituzionali gli artt. 1,2,3,4 Legge 15 febbraio 1953 n. 60 nella parte in cui non prevedono incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 120/2013 <i>Art. 63 TUEL</i>	<i>Illegittimità costituzionale dell'articolo 63 nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 450/2000 <i>Art. 61, primo comma, n. 2, TUEL</i>	<i>Incostituzionale l'art. 61, n. 2 relativo alla ineleggibilità di chi abbia parenti o affini che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o servizi comunali.</i> <i>Illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 2, del TUEL nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.</i>
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 settembre 2007, n. 3136 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione.</i> <i>La nozione di "controllo istituzionale" non può essere che riferita a forme tipiche nell'ordinamento, a base, per di più, costituzionale.</i>
Cass., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 26946 <i>Art. 60, primo comma, n.11, TUEL</i>	<i>È causa di ineleggibilità l'essere liquidatore di un consorzio in quanto, a seguito di una evoluzione della giurisprudenza della corte di cassazione, il liquidatore è considerato un amministratore in senso tecnico,</i>

	<i>ancorché i suoi poteri siano finalizzati all'obiettivo della liquidazione</i>
Cass., sez. I, 26 ottobre 2010, n. 24021	Causa di ineleggibilità relativa ai funzionari di pubblica sicurezza. <i>Gli agenti della polizia di stato non sono funzionari e, dunque, non è ravvisabile la ipotesi di ineleggibilità. I soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità, infatti, appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari, dirigenti e no, di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata cui non può essere assimilato un sottufficiale subordinato.</i>
Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2005, n. 7925 <i>Art. 60, primo comma, n.5, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai componenti degli organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'ente. <i>Per costituire causa di ineleggibilità il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell'attività amministrativa dell'ente.</i>
Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5449 <i>Art. 60, primo comma, n. 7, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti del Comune. <i>Non sussiste una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore.</i>
Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26532 <i>Art. 60, primo comma, n. 9, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa alle cariche di vertice delle ASL. <i>La causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, n. 9, riguarda esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'USL di appartenenza.</i>
Cass. Civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15105 <i>Art. 60, primo comma, n. 11, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione del personale di istituto dipendente dal Comune. <i>È ineleggibile alla carica di consigliere il presidente dell'azienda speciale, ente dipendente dal comune come risulta,</i>

	<i>oltre che dalla previsione normativa, anche dallo statuto della stessa.</i>
Cass. Civ., sez. I, 29 agosto 2011, n. 17679 Art. 60, primo comma, n. 10, TUEL	Causa di ineleggibilità relativa ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50%. <i>Ai fini dell'applicazione della norma, non ricorre alcuna differenza tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Le ragioni dell'ineleggibilità sono identiche in entrambi i casi. La forma societaria, infatti, è irrilevante perché non incide sul potere di influenza che il legale rappresentante può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale.</i> <i>La sovrapposibilità dei due modelli societari giustifica l'estensione dell'art. 60, comma 1, n.10, alle S.r.l., già equiparate alle S.p.A. ai fini della gestione del servizio pubblico locale</i>
Cass. Civ., sez. I, 20 maggio 2006, n. 11894 Art. 60, primo comma, n. 12, TUEL	Causa di ineleggibilità relativa agli amministratori già in carica in altro ente. <i>È ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità</i>
Tar Campania, Napoli, sezione II, 23 novembre 2015, n. 5432. Art. 60, TUEL	<i>Le cause di ineleggibilità - che sono elementi ostativi al solo esercizio dell'elettorato passivo e, quindi, certamente comportanti un minore allarme sociale rispetto alla incandidabilità - non possono integrare una causa di invalidità in grado di trasmettersi alle operazioni successive, ma producono il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.</i>
Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 5164 Artt. 60 e 63, TUEL	Incompatibilità tra giudice di pace e consigliere comunale. <i>L'incarico di giudice di pace è incompatibile con la carica di consigliere comunale, a nulla rilevando</i>

	<i>il fatto che le due funzioni siano svolte in ambiti territoriali diversi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28504 <i>Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</i>	Incompatibilità titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza che ha parte in servizi, somministrazioni di appalti nell'interesse del Comune. <i>L'espressione "avere parte" allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell'interesse particolare rispetto all'esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 dicembre 2002, n. 18128 <i>Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</i>	Incompatibilità tra consigliere comunale e amministratore unico di una srl con capitale interamente versato dallo stesso comune. <i>Sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni servizi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2001, n. 6880 <i>Art. 63, primo comma, n.4, TUEL</i>	Incompatibilità per lite pendente. <i>Il legislatore, nel disciplinare in termini di incompatibilità e non più di ineleggibilità l'ipotesi della "lite pendente", ha inteso correlare la causa di incompatibilità ad una lite effettivamente pendente nella quale l'eletto è "parte".</i>
ALTRE SENTENZE	
Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485	<i>Verifica delle schede censurate con l'appello incidentale.</i> <i>La sentenza evidenzia che nel processo elettorale, quando si procede alla verifica delle schede, occorre valutare la validità del voto anche delle schede contestate.</i>

Corte costituzionale – Sentenza n. 62 del 2022	<i>Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i> <i>La Corte stabilisce che è incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi.</i>
---	--